



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 *“Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni”* ed, in particolare, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58, *“Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”* e, in particolare, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

VISTI i dd.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 102;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che dispone che, con appositi decreti, possono essere individuate *“modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca 25.03.2020 prot. n. 8610 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'art. 102 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

VISTA la mozione della Conferenza dei rettori delle università italiane del 30 marzo 2020 ad oggetto “*Modalità svolgimento dei tirocini di area sanitaria nel periodo di emergenza*” con la quale – dopo aver evidenziato criticità in merito all'espletamento dei tirocini pratici dei corsi di studio delle professioni sanitarie e mediche, ivi compresi quelli finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale, con particolare riferimento alla necessità, per le Regioni, di riorganizzare l'operatività delle strutture sanitarie del territorio al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in corso, con conseguente drastica diminuzione delle attività ospedaliere ordinarie - sono state avanzate proposte per riuscire ugualmente a consentire a tutti gli interessati di concludere il necessario tirocinio e conseguire quanto prima la relativa abilitazione;

VISTO il decreto ministeriale n.8 del 2 aprile 2020, con il quale è stato adeguato l'ordinamento didattico della classe LM/41;

RITENUTO di individuare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 22 del 2020, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle a distanza, per le attività di tirocinio in parola;

DECRETA

Art. 1

Attività di tirocinio e abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

1. Gli atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all'art. 2 del d.m. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli Atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Gli Atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del D.M. n. 445/2001 e dall'art. 3, commi 7 e 8, del D.M. n. 58/2018.
3. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale).
4. Ciascun ateneo, in accordo con l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell'area di medicina generale.
5. Qualora non sia reperibile per l'ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

6. Per la I sessione di tirocinio anno 2020 l'inizio delle attività del tirocinio post laurea ex d.m. 445/2001 è stabilito secondo tempistiche autonomamente individuate dai singoli atenei in ragione della peculiare situazione territoriale, e comunque non oltre il 22 giugno 2020.

Art. 2

Lauree delle classi delle professioni sanitarie

1. Con riguardo alle classi delle lauree delle professioni sanitarie gli atenei sono autorizzati:
 - a) a consentire lo svolgimento di una congrua parte del tirocinio con tecniche a distanza su competenze selezionate, garantendo in ogni caso il raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della classe di laurea di appartenenza dello studente;
 - b) a consentire la conclusione degli studi agli studenti del terzo anno estendendo ove necessario la durata ordinaria della sessione di laurea di norma prevista nel periodo ottobre-novembre.

Art. 3

Attività di volontariato

1. Le eventuali attività di volontariato in supporto emergenziale nell'ambito delle strutture sanitarie, svolte dagli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e dei corsi di laurea in professioni sanitarie, opportunamente certificate, sono valutabili dagli atenei, nell'ambito della propria autonomia didattica, in termini di CFU necessari al conseguimento del titolo di studio.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua adozione e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi